

Civile Sent. Sez. 5 Num. 5920 Anno 2019

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

Data pubblicazione: 28/02/2019

SENTENZA

sul ricorso 9511-2012 proposto da:

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio
dell'avvocato GIANLUCA BALDACCI, che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce;

- ricorrente -

2019

contro

254

ADORNO PALADINI ALBANO, COMUNE DI CAPANNORI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 30/2011 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 10/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2019 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. KATE TASSONE che ha concluso per
l'accoglimento del 3° motivo di ricorso, infondati gli
altri motivi 1° e 2°;

udito per il ricorrente l'Avvocato BALDACCI che ha
chiesto l'accoglimento.

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Albano Adorno Paladini, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, impugnava gli avvisi di accertamento relativi alla tariffa di igiene ambientale per gli anni dal 2001 al 2004 notificati il 27 maggio 2005 dalla società Ascit - Servizi Ambientali S.p.A. in qualità di affidataria della riscossione della tariffa di igiene ambientale del Comune di Capannori.

La commissione tributaria provinciale di Lucca dichiarava il ricorso inammissibile in quanto intempestivo, dato che era stato proposto il 5 dicembre 2005, laddove la procedura di accertamento con adesione si era conclusa il 29 settembre 2005 con esito negativo e da tale data era nuovamente iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione degli atti impositivi. Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale della Toscana lo accoglieva annullando gli avvisi di accertamento impugnati. Osservava la CTR che il ricorso era tempestivo in quanto l'articolo 7 del regolamento del Comune aveva limitato il periodo di sospensione di 90 giorni, fissato dal decreto legislativo numero 218/97 per il caso di proposizione della istanza di accertamento con adesione, prevedendo che tale termine fosse accorciato nel caso in cui il gestore non avesse inteso o non avesse potuto applicare l'istituto per mancanza dei presupposti e non anche nel caso in cui l'accertamento con adesione avesse avuto esito negativo. Ne conseguiva che la decadenza era stata dichiarata per un caso non previsto dal regolamento. Osservava poi la CTR che gli avvisi di accertamento erano illegittimi in quanto il Comune di Capannori aveva affidato alla società Ascit s.p.a. la riscossione della tariffa e non già l'accertamento della debenza della stessa. Inoltre l'Iva non era dovuta in relazione alla tariffa di igiene ambientale. Infine non erano dovute né le penalità né gli interessi in quanto non era dato comprendere a quale specifico addebito fosse collegata la penalità e a decorrere da quando fossero dovuti gli interessi. Inoltre, posto che la Ascit non aveva il potere di accertamento, neppure aveva quello di applicare la penalità.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Ascit - Servizi Ambientali S.p.A. affidato a quattro motivi. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 21 del d. lgs. 546/ 1992 ed agli artt. 6, 7 e 9 del Regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione del Comune di Capannori. Sostiene che la CDR ha errato nel ritenere che la conclusione del procedimento di accertamento per adesione in conseguenza del mancato accordo non determinasse l'interruzione del termine di sospensione di 90 giorni al pari dell'ipotesi in cui il gestore non avesse inteso o non avesse potuto applicare l'istituto per mancanza dei presupposti, dato che in entrambi i casi ricorre l'*eadem ratio* che è quella di evitare inutili lungaggini dopo la conclusione del procedimento per adesione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi all'articolo 360, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR ha affermato che gli avvisi di accertamento erano illegittimi in quanto il Comune di Capannori aveva affidato alla società Ascit s.p.a. la riscossione della tariffa e non già l'accertamento della debenza della stessa sicché la predetta società, la quale aveva richiesto la tariffa sulla base dell'accertamento della superficie per la quale essa andava calcolata, aveva agito senza averne i poteri. Sennonché tale motivo di doglianza non era stato introdotto dal contribuente, per il che la CTR aveva giudicato *extra petita*.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 52 del d. lgs. 446/97 e 49 d. lgs. 22/1997. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che la Ascit s.p.a. non avesse, oltre al potere di riscossione, anche quello di accertamento della debenza della tariffa di igiene ambientale.

4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1387 e 2396 cod. civ.

per non aver la CTR pronunciato in ordine al motivo di ricorso formulato dal contribuente basato sul difetto del potere di firma del direttore generale della Ascit, motivo da ritenersi del tutto infondato.

5. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero va considerato che la previsione del regolamento del comune di Capannori, pur legittimamente inserita nello spazio di intervento per l'autonomia regolamentare previsto dalla L. 18 dicembre 1997, n. 449, art. 50 (nonché, su base generale, quanto ai tributi locali, dall'art. 119 Cost., comma 2), necessita in ogni caso di un'interpretazione coerente coi principi dettati dalla giurisprudenza quanto all'omologo istituto disciplinato, per i tributi statali, dal D.Lgs. n. 218 del 1997. Questa Corte ha più volte affermato che , avendo il procedimento per l'accertamento con adesione generale finalità di prevenire l'impugnazione dell'atto di accertamento tributario notificato, e di favorire l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente finalizzato a una definitiva e concordata definizione preventiva della controversia, è stata ritenuta non irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, idoneo a consentire un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione. E ciò in quanto, durante tale periodo, il contribuente e l'ufficio hanno sempre la facoltà di valutare liberamente la situazione controversa, allacciando, ed eventualmente sciogliendo e riannodando, le trattative. In questo senso, la redazione del verbale di mancato accordo pur risolvendosi in una presa d'atto del mancato raggiungimento dell'accordo, non può essere equiparato ne' a una definitiva rinuncia del contribuente all'istanza di accertamento con adesione, ne' a un epilogo comunque definitivamente conclusivo del procedimento, espressivo della volontà di escludere, anche per il futuro, la composizione della controversia in via amministrativa. Conseguenza logica è che al medesimo verbale, proprio in quanto privo di attitudine definitiva rispetto alla sorte del procedimento amministrativo di adesione, non può attribuirsi alcuna funzione ostativa rispetto alla ratio della perdurante sospensione del termine di impugnazione dell'avviso di accertamento (Cass. n. 20362 del 24/08/2017; Cass. n. 13248 del 26/06/ 2015, n. 13248; Cass. n. 3762 del 09/03/2012). Ne consegue che l'art. 7 del regolamento del Comune di Capannori, pur potendo

essere inteso nel senso della inutilità del mantenimento della sospensione in caso di redazione del verbale di mancato accordo, deve essere interpretato in linea con la necessità di garantire un'applicazione dell'istituto su base sistematica coerente con la conforme legislazione nazionale.

6. Il secondo motivo è fondato in quanto dal ricorso originario del contribuente, che la ricorrente ha riportato nel ricorso in ossequio al principio dell'autosufficienza, si evince che la questione della mancanza del potere accertativo in capo alla affidataria della riscossione della tariffa di igiene ambientale del Comune di Capannori non era stata posta, essendosi il contribuente limitato a dedurre, tra l'altro, il difetto del potere di firma del direttore generale della Ascit, per il che la CTR è incorsa nel dedotto vizio procedurale.

7. Il terzo motivo rimane assorbito.

8. Il quarto motivo è inammissibile in quanto nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore, come nel caso che occupa, non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite (*ex plurimis* Cass. n. 23558 del 05/11/2014).

9. L'impugnata decisione va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione che deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, rigetta il primo e dichiara inammissibile il quarto, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019.

Il Consigliere estensore

[Firma]

Il Presidente

[Firma]